

**REGIONE SICILIANA
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI**
**IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE
DI GOVERNO N. 147 DEL 30.03.2023 e DECRETO ASSESSORIALE N. 16 DEL 05.042023**

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO DELL'ENTE
ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.) IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA PER
IL CONFERIMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO**

Art. 1 – Oggetto

L'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione coatta amministrativa (C.F. 00112200829), con sede a Palermo, in via Imperatore Federico n. 52, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante *pro-tempore*, indice un avviso pubblico per l'iscrizione in apposito elenco di professionisti o studi associati di professionisti (d'ora in avanti indistintamente professionisti) avente validità annuale e soggetto a revisione, per il conferimento d'incarichi di rappresentanza e difesa a tutela dell'Ente dinanzi tutte le Magistrature nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, attribuiti all'Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, non possano essere assunti dall'Avvocatura dello Stato per conflitto d'interesse o nelle ipotesi specificatamente indicate nella determina Commissariale n.21 dell'11.08.2023.

Art. 2 – Requisiti

Possono presentare domanda d'iscrizione all'elenco di cui trattasi gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) esperienza maturata in una o più delle seguenti materie: legge fallimentare, diritto amministrativo, diritto societario, diritto civile, tributario, lavoro;
- c) iscrizione all'albo professionale Ordine degli Avvocati di _____ n. _____;
- d) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- f) non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti cinque anni, per attività sia giudiziale che stragiudiziale, contro l'E.A.S. in L.C.A., sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore della controparte.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di vigenza nel relativo elenco.

Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande d'iscrizione dovranno essere firmate digitalmente ed inviate alla pec: liquidazione.coatta@pec.easacque.it.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - b) curriculum vitae, con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art.5;
 - c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., giusto allegato schema di domanda (Allegato 3).

Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi

1. EAS in LCA procederà a costituire l'elenco di cui trattasi, iscrivendo, in ordine alfabetico, tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. Approvato il suddetto elenco, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere, in ogni momento, la cancellazione dall'elenco. L'elenco dei professionisti così costituito sarà oggetto di aggiornamento e di revisione annuale mediante la pubblicazione di un nuovo avviso.
4. Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale di EAS in LCA;
 - b) accertata falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione;sarà disposta la cancellazione d'ufficio dei professionisti dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

I professionisti che intendono iscriversi nell'Elenco di cui trattasi, ivi inclusi gli avvocati iscritti nel precedente Elenco redatto da EAS in liquidazione, sono tenuti a presentare la propria domanda d'iscrizione, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Potranno essere richiesti informazioni e chiarimenti fino alle ore 12.00 del 31.08.2023, all'indirizzo PEC liquidazione.coatta@pec.easacque.it.

Le domande d'iscrizione all'Elenco dovranno essere presentate, esclusivamente, tramite procedura telematica, utilizzando l'indirizzo summenzionato entro le ore 14.00 del 02.09.2023.

Non sarà pertanto possibile presentare domande d'iscrizione oltre detto termine. È esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda d'iscrizione.

Art. 6 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco in parola non comporta alcun obbligo in capo ad EAS in LCA, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento d'incarico.

2. EAS in LCA si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire l'incarico, tenendo conto:

- a) del livello di complessità della controversia;

- b) delle competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) del pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- d) della proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione;
- e) della complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
- f) del preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
- g) L'Ente ha sempre la facoltà di invitare più professionisti per valutare, comparativamente, le offerte economiche prodotte.

La scelta dell'incaricato sarà determinata anche tenendo conto del criterio di rotazione, fermo restando che la regolamentazione economica sarà legata al principio di economicità, con riferimento dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014 con le modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147 senza aggiunta di alcuna maggiorazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, EAS in LCA si riserva di procedere, eccezionalmente, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, se ritenuto utile al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

5. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il Commissario Liquidatore o un suo delegato.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., EAS in LCA opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.

2. Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine da EAS in LCA. in qualità di titolare del trattamento (sede Via Marco Minghetti, 10, 00187 Roma; protocollo@pec.anticorruzione.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett.

b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Autorità, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in



*E n t e
A c q u e d o t t i
S i c i l i a n i
in liquidazione - L. R. n. 9 del 31/05/2004 art. 1*

“Allegato 2”

violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione.

*Il Commissario Liquidatore di EAS in LCA
Dott. Vincenzo Marchingiglio*